CATASTO
DELLA TOSCANA

ISTRUZIONI E REGOLAMENTI

APPROVATI

DALL' I. E R. GOVERNO

FIRENZE
NELLA STAMPERIA DI GUGLIELMO PIATTI
MDCCCXXI.

ESPOSIZIONE SUCCINTA

DEI PRINCIPJ O MASSIME FONDAMENTALI

SU CUI SI PROPONE DI STABILIRE

IL GENERAL CATASTO

O

CENSIMENTO DEL CONTINENTE

DEL GRAN-DUCATO

La misura, e la stima della rendita dei Terreni in cultura, come ancora di quelli naturalmente riproduttivi, e delle Fabbriche d'ogni maniera destinate alle Arti, ed all'Abitazione degli Uomini, e degli Animali domestici, non meno che il calcòlo delle medie annuali Spese Comunitative, e di quelle dipendenti dalle Imposizioni di Fiumi e Fossi, sono le operazioni da farsi per poter poi distribuir giustamente tra i Possessori dei Beni stabili soprindicati la Tassa Prediale.

Della Misura

Egli è ben convenevole che come unità di misura nel compilare il nuovo Catasto del Gran-Ducato sia prescelto il Braccio Fiorentino con tutte insieme le sue derivate Misure agrarie, come quelle che nell'Editto degli 11 Luglio 1782 si dichiararono uniche ed uniformi, e da osservarsi, e tenersi ferme nell'intiera estensione dei Territorj riuniti della Toscana. A questo Braccio esattamente determinato, sempre comparabile al Metro, e per conseguente alle dimensioni del Globo Terraqueo, poichè il primo al secondo sta nel rapporto di 583626 ad 1000000, fa di mestieri per maggiore uniformità ridurre ancora le Piante, e Misurazioni già fatte dei Territorj di alcune Comunità del Fiorentino, Senese, e Pisano sotto il cessato Governo. Ma invece di seguitare a servirsi delle divisioni, e suddivisioni attuali del Braccio medesimo in soldi, e denari, conviene dividerlo, e suddividerlo in decime, e centesime parti, sull'esempio del Quadrato agrario digià spartito in decrescente progressione decimale. Perocchè con sì fatte frazioni o summultipli decimali, più adattati al carattere della no-

stra Aritmetica, s'abbreviano, e si facilitano sommamente i calcoli per rintracciare le misure di lunghezza, e di superficie, trattandosi i rotti di tale specie come se fossero intieri.

Lo stesso vantaggio cade ora in acconcio di estendere anche alla Lira nostrale, come effettiva vegliante unità di moneta, col dividerla in simili decimali. Questa uniformità è ancora coerente all'uso invalso sino dagli antichissimi tempi della Repubblica Fiorentina, per cui le divisioni della Lira sono andate sempre d'accordo con quelle del Braccio. Nè son poi così lontane dalla facile intelligenza del Popolo, nè così piccole da sfuggire alla vista o alla valutazione le adottate divisioni decimali del Braccio, e della Lira. Imperocchè il decimo del Braccio, e parimente della Lira equivale a due soldi, ed il centesimo a due denari e due quinti. Siccome però non sono ancora in pien uso presso di noi, come pur dovrebbero essere, le moderne uniformi Misure agrarie comandate dal precitato Editto del 1782, ed anzi negli Istrumenti di Compra e Vendita, di Permuta di Beni, d'Enfiteusi, o d'Affitto, se a scanso d'ammenda vi si nominino quelle nuove, tuttavia si aggiungono scritte ancora le vecchie per lo più diverse

in ogni Comune, tornerà bene che tanto i Periti agrimensori, quanto gli Stimatori siano forniti di una Copia delle corrispondenti *Tavole di ragguaglio o di riduzione* stampate a RR. spese unitamente all' Editto suddivisato, per meglio intendersi scambievolmente nel fatto delle notizie locali da somministrarsi loro dai respettivi Gonfalonieri, Proprietarj, e Coloni.

Determinata l'unità di misura, tra gli oggetti di maggiore importanza evvi quello di riconoscere con tutta l'esattezza possibile i contorni o perimetri, che fan confine ai Territorj di ciascheduna Comunità, collegando mediante la piccola triangolazione i punti lor principali, ed altri scelti opportunamente nell'interno dei medesimi Territorj con la gran rete dei triangoli distesa e verificata per mezzo delle più accurate operazioni geodesiche ed astronomiche sparse sulla superficie intiera del Continente della Toscana.

Per questo metodo, oltre all'assicurarsi dei limiti dei Territorj delle adjacenti Comunità, e riconcentrare, e racchiudere gli errori delle misure parziali dentro di essi, all'effetto che non si comunichino nè si riuniscano con quelli dei Territorj vicini, ed oltre a dedursene un modo di verificazione,

quando più tornasse in acconcio, mediante il confronto della misura di superficie del Territorio intiero Comunitativo colla somma delle misure degli Appezzamenti particolari in esso compresi, verrà a conseguirsi indirettamente, come accessoria all'opera del Catasto, la tuttora mancante rigorosa e perfetta Carta Geografica del Gran-Ducato.

Essendo della massima utilità che i Confini del Territorio di ciascuna Comunità non siano incerti e variabili, ma reali e permanenti, l'I. e R. Governo ha approvato che sian mantenuti i limiti più regolari assegnati ad alcune Comunità nel Catasto incominciatosi sotto il cessato Governo, per quanto siano diversi dagli antichi adesso nuovamente ristabiliti. E così pure, quando si manifesti l'opportunità di qualche cangiamento nei Confini de' Territorj di altre Comunità, la R. Deputazione, udito il parere delle Magistrature interessate, ne farà le sue proposizioni al Governo.

Qualora peraltro in conseguenza di tali variazioni una Comunità venisse a perdere porzione non disprezzabile del suo Territorio, si procurerà insieme di proporle per altra parte, in quanto sarà possibile, un equivalente compenso.

E' stato creduto proprio che le operazioni riguardanti la determinazion dei Confini e la piccola triangolazione nel Territorio di ciascheduna Comunità meritassero per la loro importanza di essere affidate alla cura degli Ispettori, come persone più intelligenti, ed istrutte. Gli Agrimensori o Geometri rimangono così sgravati d'un doppio incarico con notabile risparmio di tempo e lavoro; e ciò somministra un giusto motivo di abbassarne a proporzione il prezzo dell'opera, che dovranno prestare.

Sebbene la maggior perfezione nuovamente introdotta nelle Tavolette Pretoriane, le regole più accurate prescritte per la misurazione delle distanze, e specialmente la vigilanza continua degli Ispettori situati opportunamente nel mezzo delle operazioni, diano giusto motivo di sperare che le nuove Piante levate dai Geometri rappresenteranno con la competente esattezza tutti e singoli i delineati Terreni, contuttociò è necessario che sia questa conosciuta colla diligente riprova e verificazion delle Piante, che dovrà eseguirsi dagli Ispettori sulla faccia del luogo. Ma in sì fatta verificazione non si può tuttavia fare a meno di compatire alcuni piccoli indispensabili mancamenti, che dagli Agrimensori ancora più esperti commettonsi

non tanto nell'atto di riportar sulla Carta le misurate lunghezze, quanto la lor direzione; purchè il necessario comporto a quest' uopo, ovvero la tolleranza dell' errore occorso o in eccesso o in difetto, non oltrepassi certi limiti determinati. Al quale oggetto la R. Deputazione volgendo le sue riflessioni, dopo maturo esame ha determinato che non valutata la maggior accuratezza derivante dagli accennati provvedimenti cambiar non si debbano i limiti, come resultati di molte esperienze, adottati nel Catasto Francese, cioè di $\frac{1}{200}$ in Piano, di $\frac{1}{100}$ in Poggio, e di $\frac{1}{50}$ nei piccoli Appezzamenti.

Della Stima

Se la Misura, che è un fatto rilevato per mezzo di regole certe suggerite dall' infallibile Geometria, esige all' oggetto di bene ordinarne la pratica tanti riguardi di perspicacia e prudenza, onde circoscriverne, almeno dentro di una sfera ristretta, gli errori probabili, ai quali va incontro come tutte le altre opere umane, e qual mai sarebbe il destino della Stima dei Fondi rustici, e urbani, che non ha base veramente geometrica, subitochè si lasciasse senza niun freno in balìa dei Periti? Questa seconda parte così

delicata, e difficoltosa della formazion di un Catasto richiede dunque la massima avvedutezza e circospezione, non solamente perchè sia sottratta la Stima da quel tenebroso segreto, e da quell'arbitrio, che suol chiamarsi opinione, e con gravissimo scandolo porta sovente a mostruosissime differenze, ma ancora perchè la Stima dei Beni stabili dovendo essere nel Censimento il soggetto di una gravezza proporzionale alla Rendita loro appurata da tutti quei Pesi, che facciano altrettanti articoli di giusto defalco, vedesi necessario che in cambio di una fluttuante opinione dipenda dall'unità di un principio, e tolga il caso, e persin l'apprensione di arbitrio, di parzialità, e d'ingiustizia. S'aggiunga che la Tassa Prediale percuoter dovendo i Possessori più o men facoltosi dei Beni stabili, e di continuo, nella proporzione una volta allibrata, durante un assai lungo intervallo di tempo, quanto dee scorrere naturalmente sino al punto della lontana rettificazione consecutiva o rinnovazion del Catasto, importa moltissimo che la Stima, oltre a contemplare la Rendita nello stato il più permanente che sia possibile, non apporti impedimento o ritardo all'Industria agraria, massime in un Paese agricola, di suolo nella più parte piuttosto in-

grato che fertile per natura, siccome è la Toscana.

Ciò premesso, dopo serie riflessioni, la Deputazione ha rigettato riguardo alla Stima dei Terreni quelle vaghe, ed indeterminate idee di capacità produttiva del Suolo, di maggiore o minor feracità della Terra, ed altre simili, che sogliono affacciarsi tutte le volte che si parla di pubblici Censimenti, e che in astratto, ed a primo aspetto compariscono luminose, ma esaminate più attentamente non somministrano alcun dato preciso, su cui possa un calcolo qualunque appoggiarsi, e soltanto sono adattate a coprir l'imperizia e l'arbitrio dei Stimatori. E persuasa che la Stima non debba desumersi dalla causa sempre nascosta, ma dall'effetto visibile, ha stabilito per principio fondamentale che convenga in ogni caso rintracciare la vera, ed effettiva Rendita di ciascun Fondo considerato nello stato di cultura, in cui trovasi di presente.

Questa massima adottata dalla Deputazione è anche coerente alle savissime vedute dell'ottimo Principe determinatosi a comandare la compilazione di un nuovo Catasto specialmente a motivo che la distribuzione della Tassa Prediale, dovuta forse all'antico stato di cultura, per le variazioni dopo

un lungo lasso di tempo accadute sulla superficie del Suolo Toscano non corrisponde più allo stato di cultura presente, ed è perciò bisognosa di correzione.

L'ordine di non valutare le nuove Coltivazioni eseguite durante l'operazion del Catasto mostra anche più chiaramente che nella Stima dei Terreni non deve aversi riguardo al possibile incerto prodotto, del quale per la loro feracità compariscon capaci, ma a quell'effettivo e reale, che attualmente somministrano. Ed infatti come si potrebbe dar debito a un Possessore di non aver ricavato dal suo Fondo tutto quel prodotto, che in proporzione della sua capacità potea dargli, quando non si dee valutare quella maggior rendita, che con più diligente cultura ne conseguirà nel tempo delle operazioni del Catasto?

Nè è da temersi che questo modo di stimare i Terreni riesca sfavorevole all'Industria: anzi sembra il più atto ad animarla e promuoverla. Poichè il savio e diligente Possessore ritrarrà nel modo il più conveniente il premio della sua futura Industria dall'aumento dei prodotti, che non considerato nel Catasto rimarrà a suo total benefizio; mentre al contrario il Pos-

sessore indolente ritroverà la giusta pena nella diminuzione delle sue rendite, la quale non gli darà alcun titolo di domandare il più piccol defalco nella sua tangente di Tassa Prediale.

L'istessa veduta d'incoraggire, ed anche premiare l'Industria agraria, prima e perenne sorgente della ricchezza pubblica e privata, ha dirette le determinazioni della Deputazione intorno ai riguardi, che possono meritare le nuove Coltivazioni di recente eseguite. Riflettendo che sarebbe soggetta a molte difficoltà qualunque maniera, la quale si alloutanasse dalla generosa Disposizione di S. A. I. e R. relativa alle Coltivazioni non ancor cominciate, essa ha creduto che tutte le recenti Coltivazioni debbano essere riportate all'epoca del Motuproprio, che comanda la compilazion del Catasto, in modo che non siano punto valutate quelle, le quali non rendessero allora alcun frutto, e per le altre, che nel medesimo tempo avessero incominciato a dar qualche prodotto, questo solo venga computato, e tutto il successivo aumento ne sia donato all'Industria.

Il prezzo medio del Grano suole comunemente desumersi dal ragguaglio dei varj prezzi, che hanno avuto luogo nei Mercati

di tutto l' anno, durante un determinato corso di tempo. La Deputazione ha creduto di non dover seguitare questo modo di valutazione sommamente difettoso, inquantochè nel calcolo riman compresa una certa Industria mercantile, di cui è molto difficile computare, ed escluder gli effetti.

Non volendo neppure ammettere, perchè fondato sopra dati non abbastanza certi, il così detto prezzo legale, il quale serve di norma ai Periti nelle Stime, che fanno in occasion dei Contratti di Compra e Vendita, ha adottato la maniera seguente. Partendosi dall'epoca della libertà Frumentaria, che dee riguardarsi come permanente in Toscana, cioè dall' Anno 1768, e proseguendo fino all' Anno 1807, in cui per breve tempo cessò, ha prescritto per ogni Comunità la ricerca del minimo prezzo, che il Grano ha avuto nel corso di ciascun anno. E sempre intenta ad allontanare dal calcolo tutte le ragioni, che possano alterare il vero valor del Frumento, ne ha escluse quattro Annate irregolari dal 1799 al 1802, nelle quali le vicende politiche e commerciali dell' Italia fecero ascendere il prezzo del Grano al disopra dell'ordinario. La somma di questi minimi prezzi divisa per il loro numero somministrerà un prezzo medio, il

quale non è certamente maggiore del vero, ed è insieme esente dall' influenza di qualunque speculazion mercantile.

Nella stessa guisa si rintraccierà il prezzo di tutti i Farinacei, come ancora quello dell'Olio. Ma il medesimo metodo non può applicarsi al Vino, ed a tutti gli altri Prodotti, del valore dei quali, perchè non soliti vendersi al Mercato, non si tien conto nei pubblici Registri. In conseguenza questi prezzi non potranno che desumersi dalla pubblica voce e notorietà locale.

Avendo compreso tra gli articoli di Rendita il prodotto del Fieno e Pasture, la R. Deputazione non ha valutato l'utile del Bestiame, perchè mobile e variabile, ed appartenente alla Pastorizia. Quest'utile d'altronde è in parte costituito dal prezzo già considerato delle Pasture, ed in parte è resultato di un' Industria mercantile non tassabile dal Catasto.

In ultimo la R. Deputazione non ha posto in detrazione il frutto del Capitale impiegato nei Bovi aratori, considerandolo compensato dal consumo delle Paglie e Strami non valutati, e dal loro prodotto in lavoro e concime.

Il metodo adottatosi è sembrato alla R. Deputazione opportuno più d'ogni altro ad

escluder l'arbitrio della valutazione dei Fondi. Non provvederebbe a quest'oggetto importante la Stima dedotta dalla divisione dei Terreni in Classi, e dal confronto d'ogni Appezzamento con uno dei Campioni o Tipi di ciascuna Classe di Terra. E difatti, per aver riguardo alle molte e frequentissime varietà del Terreno Toscano, converrebbe moltiplicare d'assai il numero delle Classi, e facilitare così l'adito all'incertezza, e all'arbitrio del Perito, al quale resterebbe la piena libertà di alterare tutti gli elementi estimali d'un Appezzamento tostochè lo riportasse ad una Classe non sua.

Si aggiunga che un possibile errore commesso nella Stima del Tipo di una data Classe porterebbe la conseguenza di rendere erronea la valutazione di tutti gli Appezzamenti a quella Classe referibili; e quindi un solo errore ed una sola frode in questo metodo equivale a molti errori e molte frodi nel metodo dalla Deputazione preferito, in cui tutti gli Articoli, che forman la Rendita d'ogni Appezzamento, debbono esser posti in completa evidenza.

Uno poi dei più gran vantaggi di questo metodo consiste nel porre in grado i Possessori medesimi di vegliare all'esattezza dell'operazione relativa alla Stima in tutte le

sue particolarità più minute, e supplir tanto meglio a quelle ingerenze, che si sono affidate agli Ispettori in proposito della Misura.

Delle Spese Comunitative, e dell' Imposizioni dei Fiumi e Fossi ec.

Allorchè i Periti Stimatori avranno valutato la Rendita lorda di ciaschedun Fondo, ed avranno calcolato ed eseguito tutti i defalchi corrispondenti alle spese necessarie per conseguirne e conservarne la Rendita, rimangono a farsi altre due detrazioni molto importanti. Le spese Comunitative sono diverse nelle diverse Comunità; le Imposizioni de' Fiumi e Fossi aggravano disugualmente anche le differenti porzioni del Territorio di una stessa Comunità; e quindi la Rendita assegnata dai Periti Stimatori a ciascun Fondo non diventa la vera ed effettiva Rendita se prima non se ne sottrae la porzione annualmente dovuta a ciascheduno di tali aggravj.

Queste due rilevanti detrazioni, che non debbono abbandonarsi alla cura dei Periti Stimatori, saranno eseguite nel seno dell'Ufizio del Catasto dopochè dietro il più accurato esame sia conosciuto il medio importare un anno per l'altro sì delle spese Comu-

nitative, che delle Imposizioni de' Fiumi e Fossi. Relativamente alle prime la Deputazione attenderà che l'I. e R. Governo riconosca, ed approvi la media spesa annuale propria di ciascheduna Comunità; e quanto alle seconde si procurerà le opportune notizie dagli Ufizj, e Deputazioni dei Fossi.

Della Distribuzione della Tassa Prediale

La Rendita netta, che resulta dopo eseguiti tutti i defalchi di sopra accennati, è quella, sulla quale si deve regolar la distribuzione della Tassa Prediale, perchè sia giusta, e proporzionale al Prodotto medio reale ed effettivo di ciascun Fondo. L'intiera Tassa nella somma dal Governo determinata sarà prima ripartita tra le diverse Comunità in ragione del cumulo delle respettive Rendite nette; e quindi la porzione assegnata a ciascuna Comunità sarà in egual modo divisa tra i Fondi in essa compresi.

E' sembrato alla Deputazione che la medesima Rendita netta debba impostarsi nei Libri dell' Estimo, e servir di norma al reparto d'ogni comune gravezza, abolito l'uso delle Cifre Estimali di qualunque valore e denominazione, le quali nè rendono più fa-

cile il calcolo della distribuzione, a cui sono principalmente destinate, nè presentano alcuna utilità sotto altri rapporti; anzi possono in progresso di tempo, e quando siasi dimenticato il valore da esse rappresentato, gettar qualche oscurità sulla proporzione costante, che deve aver luogo tra la Tassa imposta a ogni Fondo e la Rendita netta del medesimo, in qualunque Comunità questo sia situato.

FORMALITÀ PRECETTIVE

DA OSSERVARSI

NELLA COMPILAZIONE

DEL NUOVO CATASTO

Tutti gli Agenti del Catasto, spediti dalla R. Deputazione a operare, o per la Misura o per la Stima, sulla faccia del luogo, dovranno essere provveduti d' Alloggio nei punti comodi alle operazioni respettive mediante le premure dei Gonfalonieri delle Comunità, pagandolo i detti Agenti a prezzo discreto.

MISURA

Articolo I. Subitochè l'I. e R. Governo avrà determinato in quali Comunità debbano nell' Anno prossimo consecutivo ese-

guirsi le operazioni relative al Catasto, la R. Deputazione lo parteciperà per mezzo d'un pubblico Avviso, e contemporaneamente n'avvertirà con Lettera del suo Segretario i Gonfalonieri di tutte le Comunità nominate.

Art. II. Tanto le Domande delle respettive Magistrature per la rettificazione dei Confini attuali dei Territorj Comunitativi, quanto i Progetti delle medesime a questo proposito dovranno esser comunicati alla R. Deputazione dentro un Mese dal dì del ricevutone Avviso spedito al loro Gonfaloniere, perchè possano dalla medesima esser esaminati, ed il resultato di questo esame possa esser fatto noto all'Ispettore del *Compartimento*, onde in congiuntura della Confinazione sia in grado di farne un chiaro e circostanziato Rapporto.

Art. III. Adempiute tutte le Formalità prescritte nel N.° iv. delle *Istruzioni* riguardanti gli Ispettori intorno alla Confinazione dei Territorj delle Comunità adjacenti, dovrà il respettivo Gonfaloniere pubblicare un Avviso, ove sarà indicato il giorno, nel quale i Geometri cominceranno l'operazione della Misura, e s'inviteranno i Proprietarj o loro

Agenti ad assistervi, facendo lor noti i luoghi precisi donde il levar di Pianta sarà principiato.

Art. IV. Il Gonfaloniere sarà sollecito di dar avviso alla R. Deputazione sì del giorno dell'arrivo di ciaschedun dei Geometri nel suo Comune, sì ancora del giorno, in cui sia principiata effettivamente l'operazione.

Art. V. Al termine delle operazioni della Misura il Gonfaloniere n'avvertirà prontamente la R. Deputazione, e darà al Geometra o Geometri operatori un Certificato della loro condotta, sottoscritto da esso e dal Cancelliere, relativamente a tutto ciò che riguarda il servizio prestatosi durante il tempo del lavoro eseguito.

Art. VI. Allorquando sarà terminata la Misura si spediranno dalla R. Deputazione alle respettive Comunità i *Lucidi* delle Piante dei lor Territorj unitamente ai *Quaderni Indicativi.* Sarà subito cura del Gonfaloniere quella di far pubblicare in ciascuna Parrocchia un Avviso, per mezzo del quale i Proprietarj, o loro Agenti o Coloni, siano avvertiti di trasferirsi al luogo

di residenza della Magistratura per esaminare le Piante, Misure, e Confini dei loro Appezzamenti di terra, e presentare i loro reclami ciascuno, mentre vi fossero errori. Quell'Avviso sarà letto dal Parroco dopo la Messa festiva, ed affisso.

Art. VII. Per maggior comodo dei Proprietarj e maggiore facilità in sodisfarli il Gonfaloniere procurerà nell'Avviso suddetto di notarvi i giorni precisi, nei quali il Geometra, che abbia delineata la Pianta, sia per essere nella Residenza della Magistratura, onde dar cognizione delle Mappe da lui disegnate; e procurerà ancora di scrivervi i giorni assegnati per la verificazione di ciascheduna Sezione delle medesime. Il tempo destinato a sì fatta verificazione non deve eccedere un Mese, computato dal dì dell'Avviso.

Art. VIII. Spirato il Mese si stenderà dal Gonfaloniere l' Atto legale della verificazione fattasi dei *Lucidi* delle Piante, e dei *Quaderni Indicativi* corrispondenti (Art. VI.), il qual Atto debb' esser conforme al Modello trasmesso dalla R. Deputazione al Gonfaloniere medesimo, che raccoglierà parimente i reclami dei Possessori,

qualora vi siano. Di questi reclami sarà scritta una Lista firmata dal Gonfaloniere e dal Cancelliere Comunitativo; e tutti i Fogli già detti, cioè i *Lucidi* delle Piante, *Quaderni Indicativi*, Atti, Reclami, dovranno tosto spedirsi all'Ufizio del Catasto stabilito in Firenze.

STIMA

Art. I. Le Magistrature Comunitative saranno invitate, prima d'incominciarsi nei respettivi Territorj la Stima dei Beni stabili, a trasmettere una Lista de' Periti Stimatori alla R. Deputazione, creduti sul luogo i più reputati, i più esperti ed onesti.

Art. II. Il pagamento o mercede da assegnare al Perito Stimatore, Comunità per Comunità, sarà determinata dalla R. Deputazione secondo le maggiori o minori facilità da incontrarsi nel far la Stima del Territorio Comunitativo, la maggiore o minore estensione e suddivisione del Territorio medesimo, con tutte le altre circostanze particolari, delle quali cercherà di essere avanti ben informata dal respettivo Ispettore.

Art. III. Sarà avvisato il Gonfaloniere della nomina del Perito, come ancora del giorno preciso, nel quale il medesimo si trasferirà sulla faccia del luogo.

Art. IV. Intanto la Magistratura Comunitativa si porrà in grado, avanti dell'arrivo del Perito, di rispondere alle Domande, che le verranno fatte dalla R. Deputazione intorno alla qualità dei Prodotti dominanti nel Territorio, ai prezzi delle Derrate, di cui non si tenga registro nei Mercati, alla maggiore o minore facilità dei trasporti, agli usi più conosciuti di *ruotazione* della Cultura e delle Raccolte, alle varie circostanze e metodi di Colonìa, agli articoli diversi di Detrazione da farsi dalla Rendita dei Fondi rustici, alla valutazione locale dell'opere e di ogni altra specie di Detrazione, insomma a tuttociò, che in sì fatta materia debba essere conosciuto mediante la voce o notorietà pubblica nel Territorio.

Art. V. In aggiunta alle cognizioni importanti ottenute col detto mezzo la R. Deputazione, indirizzandosi anche alle Magistrature delle Comunità confinanti, farà le stesse ricerche contemporanee rispetto ai lor Territorj, perchè mediante i

paragoni, le congruenze, e la concatenazione delle notizie avanzate dalle vicine Comunità rendasi questo delicato argomento talmente chiaro che incontri la pubblica sodisfazione.

Art. VI. Verranno comunicati al Perito tutti gli articoli delle Risposte alle fatte Domande; ed egli non mancherà di regolarsi col lume di quelle nel tempo della sua operazione relativa alla Stima individuale dei Beni stabili del Territorio.

Art. VII. Si darà dal Gonfaloniere ogni possibile pubblicità nel Comune del principio dell'operazion della Stima, con avvisare, se ciò ancora occorresse, i Proprietarj, o loro Agenti o Coloni, al respettivo lor domicilio per invitarli ad assistere il Perito sulla faccia del luogo, e somministrarli tutte le notizie opportune. Sarebbe ancora lodevole che il Gonfaloniere, o un suo Delegato, di quando in quando accompagnasse il Perito; e ciò ridonderebbe sicuramente in dimostrazione esemplare di zelo pel bene dei suoi Amministrati.

Art. VIII. Dopo terminata la Stima sarà dal Gonfaloniere dato al Perito un *Certifi-*

cato, da lui e dal Cancellier sottoscritto, per attestare la lodevol condotta del Perit-Stimatore in tutto il corso della sua operazione.

Art. IX. Finita come sopra la Stima, sarà dalla R. Deputazione spedito il Quaderno della medesima alla Magistratura Comunitativa, affinchè i Proprietarj possano esaminarlo, e presentare i loro Reclami, qualora n'avessero.

Art. X. Saranno ostensibili nella Residenza della Comunità a ciaschedun Proprietario il Quaderno della Stima, il *Quaderno Indicativo*, ed i *Lucidi* delle Piante. Questo dar vista delle Carte soprindicate sarà fatto noto mediante il Donzello del Comune ai Proprietarj, o loro Agenti o Coloni, speditosi al lor Domicilio, e durerà per un Mese. E sarà regolata la cosa, ed invigilata talmente, e con tal metodo distribuita secondo le circostanze, che per la troppa moltitudine ed affluenza degli Interessati non apporti confusione nessuna, e non riesca dannosa alle Carte predette.

Art. XI. Qualunque Reclamo dei Proprietarj dev'essere chiaro e distinto, articolo

per articolo, cioè deve individualmente riportarsi a tale o tal altro articolo, tanto di Stima quanto di Detrazione, ossia d' Entrata e d'Uscita. In virtù di che quei Reclami, che fossero vaghi, generali, indistinti, o che si presentassero spirato il termine stabilito, non saranno attesi in niun conto. Bisogna perciò che i Proprietarj gli scrivano particolarizzati ed al più possibile circostanziati, Appezzamento per Appezzamento di terra.

Art. XII. Ricevuti i Reclami, appena spirato il termine a forma del precedente Articolo decimo, saranno dal Gonfaloniere tutti insieme riuniti e raccolti, e spediti alla R. Deputazione.

Art. XIII. Se la R. Deputazione conoscerà che gli errori indicati dai Reclami siano conformi alle regole prescritte di sopra nell' Art. XI., essa manderà sul posto il Perito.

Art. XIV. Ma se gli errori si trovassero nella nuova Visita insussistenti a motivo di fatti contrarj palpabili, la nuova missione del Perito sarebbe a carico del Reclamante.

ISTRUZIONI

PER GL' ISPETTORI E GEOMETRI

DEL NUOVO CATASTO TOSCANO

DISPOSIZIONI GENERALI

I. La gran rete dei Triangoli, che partendosi da una o più basi dee stabilire, e collegare tra loro i principali punti del Continente del Gran-Ducato, viene affidata a un Astronomo. Questo è incaricato di dare a ciascuno dei tre Ispettori la misura di una base o di un lato della grande Triangolazione Geodesica per attestarvi, Comunità per Comunità, le loro secondarie misure, aggiugnendo altresì la notizia degli Azimut, e della posizione del Meridiano, che passa per il Capoluogo del Territorio Comunitativo da misurarsi, non meno che di altri punti o caposaldi o segnali, che servir possano alle verificazioni opportune.

Gli Ispettori averanno, in primo luogo, l'incarico di riconoscere i Vertici degli angoli del contorno o perimetro della Mappa da rilevarsi di ciascheduna delle Comunità comprese nel Territorio a loro assegnato (Sezione poi per Sezione quand'abbia luogo), dietro all'Avviso partecipato dal Gonfaloniere ai Proprietarj se occorra notarvi i limiti dei loro Possessi, e di determinare nell' interno del Perimetro, che fa confine, altri punti di tal maniera connessi per via di Triangoli da poterne dedurre trigonometricamente (tutte le volte che la disposizione dei Triangoli lo permetta), prevalendosi delle basi o lati somministrati loro dall'Astronomo, la misura della superficie intera del particolar Territorio Comunitativo; e ciò all'oggetto di servir di confronto, e verificazione alle operazioni, che verranno eseguite dai Geometri o Agrimensori nell'intera estensione di esso, e di riprova o conferma alla somma delle superficie parziali di tutti gli Appezzamenti di terra, che vi son contenuti.

II. Sotto la direzione e vigilanza perpetua, e dipendentemente dai suggerimenti dei tre Ispettori nominati dalla R. Deputazione, un per ciascuno dei tre Territorj o come si dicono *Compartimenti* del Gran-Ducato, Fiorentino, Senese e Pisano, e nel me-

desimo residente, opereranno i Geometri denominati di prima Classe, la cui nomina deve dipendere dalla R. Deputazione, udito prima il parere del respettivo Ispettore.

III. Dai Geometri di prima Classe si proporranno non più di cinque Geometri di seconda per ciascheduno; ben inteso che questi siano approvati dalla R. Deputazione; che quelli sian responsabili a tutto lor rischio dell' operato dagli ultimi; e che i patti tra lor convenuti siano a notizia della R. Deputazione, ed approvati dagli Ispettori residenti nei respettivi *Compartimenti*, ove si debbano levar di Pianta i Terreni ed i Fabbricati. Oltre alle Piante dei Territorj Comunitativi, i Geometri di prima Classe debbon formare il *Quadro* detto dai Francesi *d'insieme* (Mappa Topografica intera ed in un sol Foglio), e la Lista alfabetica.

IV. Tanto l'incominciamento, quanto la prosecuzione del levar di Pianta dovendo perlopiù contemporaneamente aver luogo in ognuno dei tre mentovati *Compartimenti*, gli Ispettori saranno spediti alla visita di quei Territorj Comunitativi, che dalla R. Deputazione vengano in progresso di tempo destinati a eseguirvi l'operazioni della Misura.

1.° Esamineranno da prima tutta la Linea andante del Confine d'ognuno dei Territorj Comunitativi cogli altri contigui in compagnia del respettivo Gonfaloniere delle Magistrature delle Comunità confinanti, o d'uno dei Priori, o d'altra Persona più pratica del Paese a ciò delegata e dalle Magistrature medesime eletta insieme con due altri Soggetti, che unitamente al Cancelliere debbon poi tutti firmar l'Atto finale.

2.° Quindi segneranno un abbozzo o schizzo di Pianta dimostrativa, che rappresenti l'intero andamento della Linea di Confine con tutte le sue adiacenze, sia a destra, come a sinistra, cioè Strade, Rii, Case, Balze, ec., coi nomi dei Luoghi, e dei Possessori delle Terre adiacenti, ed ogni altra cosa che possa dar lume ai Periti, i quali dovessero nell'occasion della Stima ben conoscere e riscontrare in ogni occorrenza i limiti dei Terreni particolari, prossimi o intersecati dalla Linea di Confine dei Territorj Comunitativi contigui.

3.° E quando rispetto a questa ve ne fosse una parte tuttora in controversia e indeterminata, nè riuscisse all'Ispettore in compagnia dei Rappresentanti le due contigue Comunità di sopirla nell'atto della sua visita; o quando all'Ispettore paresse

che fosse utile qualche cambiamento di porzion del Confine, onde modificarlo e ridurlo reale colle respettive compensazioni di Territorio; nel primo caso darà egli contezza alla R. Deputazione della maniera e delle ragioni, che condurrebbero a decidere la questione; e nel secondo segnerà in Pianta il suo Progetto, e scriverà i suoi motivi perchè la R. Deputazione, esaminato tutto quel che appartiene all' uno o all' altro soggetto, esponga il proprio parere al R. Governo, ed attenda l' approvazione Sovrana.

4.° Sarà altresì cura dell' Ispettore di ben guardare nel tempo di questa visita le Strade descritte nel Campione, o comprese dentro del Circondario di una sola Comunità, cioè strettamente Comunitative, o intersecanti più Circondarj sotto nome di Vie Provinciali, e d' informarsi accuratamente della loro necessità o del vero grado di utilità referito al pubblico bene; e proponendone qualche mutamento a quest' uopo, ne farà il suo motivato Rapporto alla R. Deputazione.

5.° Dalla Linea di Confine internandosi nel Territorio Comunitativo osserverà se a riguardo della sua ampiezza meriti d' esser diviso in due o più Sezioni, da consegnarsi per la Misura (quando conven-

ga) a due o più Geometri di prima Classe; coll'avvertenza però, che più che si possa le designate Sezioni riescano circoscritte da Confini reali.

6.° Sarà parimente sua cura quella di ben disporre tutta la piccola Triangolazione nell' interno di ciascun Territorio Comunitativo, di segnare in essa i punti stabili di riscontro ben distribuiti per regola dei Geometri; e terminata ogni Pianta di dividere a *lapis* qualunque suo Appezzamento in Triangoli, senza l'obbligo di tracciarne ancora l' altezza. Ivi sarà altresì scritta la Misura dell'area, rilevata col metodo grafico dei Quadrati dalla Triangolazione, che cuopra per quanto si possa tutta la superficie del Territorio.

V. Dei tre Ispettori il solo del *Compartimento* Fiorentino, tutte le volte che per obbligo principal del suo Impiego non sia in visita alla Campagna, risederà presso la R. Deputazione in Firenze, all'effetto di assistere ad alcune speciali incumbenze relative alle Mappe, ed alle Misure dell'aree: gli altri due dovran dimorare nel *Compartimento* a loro assegnato, stando nel luogo più prossimo alle operazioni di Agrimensura, che vadano successivamente facendosi ed avanzandosi, eccetto i casi infrequenti di es-

ser chiamati, o di domandare e ottenere dalla R. Deputazione per lo schiarimento più facile e pronto di qualche dubbio, il permesso di una gita straordinaria, ed eccettuata ugualmente la circostanza che per una causa o per l'altra trovandosi inoperosi sul luogo siano dalla Deputazione richiamati all'Ufizio del Catasto in Firenze.

VI. Sapendosi che d'alcune poche Comunità dello Stato instituite recentemente non sono ancora determinati i Confini, apparterrà all'Ispettor respettivo del *Compartimento*, ove sia situata o questa o quella delle divisate moderne Comunità, la proposizion della Linea del loro Confine da farsi alla R. Deputazione, scegliendo al più possibile Confini reali, per quindi attendere gli Ordini superiori.

VII. Tra le altre suddescritte incumbenze gli Ispettori averanno inoltre l'incarico di esaminare, o riscontrar quando occorra per loro lume, le Piante digià disegnate, risguardanti gli Estimi particolari della Montagna di Pistoja e delle Comunità della Valdinievole, e i più recenti, che sono quelli di S. Quirico, di Chiusi, d'Asinalunga, di Campiglia, e Fucecchio, e quant'altri mai ve ne fossero nel Gran-Ducato eseguiti con regolare misura, e di conosciuto con-

tentamento dei Possidenti. Gioverà forse ancora ricavare qualche profitto dai Cartoni esistenti delle molte Imposizioni di Fiumi e Fossi in varj luoghi della Toscana, e dalle diverse Mappe dei Territorj Comunitativi, che pur esistono in diverse Cancellerie dello Stato; e sarà necessario avanti di tutto compire e verificare le Piante Catastali poste in essere durante il cessato Governo Francese nei già tre *Dipartimenti* del Mediterraneo, dell'Ombrone, e dell'Arno.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CONCERNENTI

L'AGRIMENSURA

I. Il Braccio Fiorentino volgarmente chiamato *a Panno*, uniforme in virtù della Legge del 1782 per tutto il Continente riunito Toscano, e che sta al Metro nella ragione del 583626 a 1000000, è la Misura unica lineare prescritta ai Geometri o Agrimensori per le Piante e Mappe di tutto il Catasto. L'Unità poi di misura delle superficie è il medesimo Braccio quadro, da cui derivano i suoi Multipli in progressione decimale, vale a dire la Deca, la Pertica, la Tavola, e finalmente il Quadrato; Misure agrarie per la generale osservanza determinate dalla medesima Legge.

II. A maggior lume ed intelligenza dei Possidenti i Geometri sì di prima, che di seconda Classe deggiono portar seco su i luoghi, ove leveranno di Pianta, le copie dei confronti o rapporti delle volgari Misure agrarie

usate nei posti dove debba operarsi, ed estratte dalle *Tavole di ragguaglio dei Pesi e Misure*, divulgate ed autenticate nell'anno stesso sopraccitato.

III. Per maggior comodo e brevità dei calcoli il Braccio lineare è stabilito dividersi non altrimenti in Soldi e in Denari, ma in Decimi ed in Centesimi.

IV. Adopreranno i Geometri nel levar di Pianta la Tavoletta Pretoriana con tutto il suo assortimento di Linda, Bussola, Traguardi o Diottre o Canocchialetto unito alla Linda, con più un Livello a bolla-d'-aria, ed un piccol Settore, onde accertarsi che sempre sia collocata orizzontalmente nelle diverse stazioni. La Tavoletta debbe esser capace di stendervi sopra un foglio della stessa determinata grandezza per ciaschéduna; ed il tutto dev'essere verificato dal respettivo Ispettore, le cui operazioni Icnografiche debbono farsi per mezzo di un Teodolito o Circolo ripetitore.

V. Nelle misurazioni lineari effettive sì in Piano, che in Poggio, i Geometri si serviranno delle Pertiche o Canne di cinque Braccia l'una, parallelepipede e smussate un poco nei loro spigoli, guernite di ghiere di ferro in ambedue le lor teste, spartite in Braccia e decimi, ed un Brac-

cio diviso a parte in centesimi, e consegnate ad essi dagli Ispettori: due Perticatori o Canneggiatori simultanei debbono nella misurazione di ogni lunghezza adoprar tre di queste Pertiche, cosicchè due rimangano ferme quando si muova la posteriore, e si ponga davanti nella medesima dirittura delle due non rimosse traguardandola con diligenza fissi allo scopo, e frapponendo più Biffe nei luoghi ove rimanesse impedita la visuale. Tanto nelle superficie acclivi, quanto nelle declivi attenderanno i Geometri, andando dietro ai Perticatori e servendosi delle tre Pertiche a un tempo, che siano bene indirizzate e livellate, o come suol dirsi *piombate* la prima e la terza, poste a contatto colla verticale intermedia.

VI. Dagli Ispettori si consegneranno ai Geometri le Scale di proporzione per delineare sulla Tavoletta le Piante, cioè tanto quella per i piccoli Appezzamenti, quanto le altre per i mezzani e maggiori: saranno tutte ugualmente divise in Braccia; e le suddivisioni di queste fino a' decimi ricaverannosi con buon compasso e fedele per mezzo delle *trasversali Ticoniche*, o in equivalente maniera.

VII. Niun altro fuorchè l'Ispettore, come

più intelligente e istruito, o con risparmio di spesa da pattuirsi anche taluno dei Geometri di prima Classe tra i pochi, che la Deputazione dopo il debito esame trovasse capaci e gli fornisse del suo permesso in iscritto, potrà mai far uso, neppur nei posti meno accessibili o più scoscesi degli ordinarj, d'Istromenti Diottrici, che mal si dicon Micrometri, da misurar le distanze, se questi non siano dalla Reale Deputazione approvati; di modo tale che, fuor dell' ultimo solo caso, il disegno di qualunquesiasi Pianta sulla Tavoletta dipenda sempre e debba dipendere dall' effettiva e diretta misurazione attuale delle necessarie lunghezze, senza mai derivarle indirettamente da uno Strumento Diottrico suppletivo, o da qualsisia altro mezzo indiretto.

VIII. Tanto debb'esser maggiore l'avvedutezza dei Geometri o Agrimensori nell' atto di misurarsi per via di Pertiche le lunghezze quantochè, dopo lunga ponderazione sulla probabilità degli errori, la Reale Deputazione ha confermati i medesimi stretti limiti di tolleranza o comporto, in difetto o in eccesso, come nel Catasto Francese, cioè di $\frac{1}{100}$ in Piano, di [illegible] in Poggio, e di $\frac{1}{50}$ per i Fabbricati di Città, Borghi, Terre, Ca-

stelli ec., o di Appezzamenti di terra di poca estensione, rispetto ai quali debbono usarsi le Scale minori.

IX. Si disegneranno da ciascun Geometra sulla carta della Tavoletta le Piante simili in tutto e per tutto allo stato attuale del suolo da riportarvisi, salvo alcune inconcludenti ed effimere suddivisioni: ognuno degli Appezzamenti sarà notato e distinto con un numero Arabo scrittovi dentro, seguitando l'ordine naturale numerico; se sotto la superficie segnata in Pianta vi fossero Cantine, Buche o Fosse da grano, ec., saranno queste delineate in punteggiatura per quanto porta il sotterraneo loro perimetro. Vi si vedranno segnate le Strade Regie, le Provinciali, le Comunitative o come diconsi accampionate, le Vicinali, i gran Viali, e le Viottole dei Terreni di Possessori particolari, gli Argini, le Piazze pubbliche, gli Alvei dei Torrenti, dei Fiumi, dei Rii, i Botri, i Borratelli, i Canali d'acque pubbliche, gli Scoli maestri, le Gore dei Molini, ed insomma tutte quelle patenti e sensibili particolarità, sì naturali, che artificiali, mercè di cui la Pianta diventi fedele immagine dell'intero, e delle parti del Territorio rappresentatovi; evitando però di segnare i contorni delle *par-*

ticelle, così dette, di minor conto, per non moltiplicarle fuor del bisogno relativamente alla valutazion della Rendita nella successiva stima da farsene dai Periti.

X. Se i Terreni da segnarsi in Pianta sian posti dentro dei Circondarj o Circonferenze d'Imposizioni di Fiumi, Fossi ec., rispetto alle quali il Perito Geometra deve sul luogo diligentemente informarsene, egli noterà questo tra le sue Osservazioni; aggiungendovi ancora la particolarità della Classe, in cui tale o tal'altro Terreno individuale rimanga compreso, ed oltre a ciò l'avvertenza se i ripari dei Fiumi, Fossi, ec. siano a carico, con vistosa ingiustizia, dei Possessori de' soli Terreni di fronte o situati alla riva, e non degli altri più o meno remoti, che ne risentano danno o ne ricevan vantaggio.

XI. Ogni Geometra unirà alla sua Pianta un Quadro o Tavola spartita in colonne conforme al Modello, che sarà dato dall'Ispettore; col titolo di *Quadro indicativo dei Proprietarj, e delle Proprietà respettive;* le di cui colonne, cominciando da sinistra, sono così intitolate:

1.ª Vocabolo del Podere, e dell'Appezzamento di terra.

2.ª (In due divisa) Numero della Lista alfabetica dell' Appezzamento.
3.ª Cognome e Nome del Proprietario, e Nome del Padre di esso.
4.ª Qualità o specie della Proprietà.
5.ª Area o superficie della medesima *Proprietà.*
6.ª Osservazioni generali, e particolari.

ORDINE

ED

ECONOMIA

I. Al Geometra di prima Classe saranno indicate e fatte note dall' Ispettore le situazioni, e distanze dei Punti Trigonometrici, i quali punti verran riportati al Meridiano, e sua Perpendicolare, del Capoluogo del Territorio da rilevarsi, onde la Tavoletta in ognuna delle stazioni resti sempre parallela a sè stessa, volgendosi con un punto medesimo a Settentrione. Impostata la Tavoletta orizzontalmente, e senza necessità della Bussola mantenendone il parallelismo di posizione in ciascuna delle stazioni, si userà solamente, ad eccezione della regola generale, l' Ago Magnetico nei luoghi ingombri e impediti. A scanso di moltiplicare gli errori si riguarderà di quando in quando, o come suol dirsi si batterà il punto addietro, o tal' altro se-

gnato già in Pianta; ed i Punti Trigonometrici faranno accorgere allora sino a quale delle precedenti stazioni si estenda l'errore.

II. Gli Ispettori debbon trovarsi presenti al principio del levar di Pianta d'ogni Territorio Comunitativo; tornar di frequente, e di quando in quando all'improvviso, sul luogo per osservare se i Geometri conducan bene l'Operazione sotto tutti i rapporti; riscontrar lo stato degli Istrumenti, che adoprano; rimisurare trigonometricamente, quando lo credano opportuno, le linee misurate dal Geometra; e verificar l'operato per mezzo della misura di lunghe linee rette, e diagonali della Pianta, intersecate da Fosse camperecce, Viottole, filari d'Alberi, ec., tenendo registro delle linee di Verificazione, e punteggiandole sulla Carta; nelle quali misure il comporto dell'error di lunghezza dei tronchi o pezzi particolari non dovrà oltrepassare [illegible], e per la linea intera [illegible]. Oltre alla Pianta l'Ispettore dee ancor riscontrare e verificare il *Quadro Indicativo* suddetto. Correggerà l'Ispettore tutte le mancanze del Geometra, gli errori tutti che superin la tolleranza; e non essendo questi capaci di facile e sollecita correzione, dichiarerà inammissibil

la Pianta, rendendone conto alla R. Deputazione.

III. Tanto i casi di segnare i contorni degli Appezzamenti in linee assolute, interrotte, punteggiate, ec., quanto la scelta ed ordine dei colori per gli Appezzamenti di varia sorte e carattere, non debbono differire dal modo tenuto nel Catasto Francese. Si aggiugnerà solo una sfumatezza, ombratura, o tratteggiamento simile all'acquerello per indicar l'andamento del crine dei Monti, specialmente se faccian Confine di Stato, ed altro men forte per denotare lo stacco patente della pendice o china dei Poggi ove questi sensibilmente si vedano sollevarsi dalla Pianura.

IV. Nel dì venti d'ogni Mese, sul Rapporto partecipatogli il giorno quindici dai Geometri di prima Classe, l'Ispettore dee dar contezza dello stato, in cui siano i lavori di Agrimensura affidati nel respettivo *Compartimento* alla continua di lui vigilanza, rimettendolo in iscritto alla R. Deputazione, ed aggiungendo il suo Itinerario di visita disteso con tutta esattezza.

V. Avranno paga fissa dall' Ufizio del Catasto i soli Ispettori: in essa paga sono compresi tutti gli articoli di spese vive, che occorreranno per soddisfare in tutta

pienezza agli incarichi superiormente descritti.

VI. Ai Geometri di prima Classe verrà di Mese in Mese pagata la respettiva mercede in proporzione del fatto lavoro, ad un tanto da stabilirsi Comunità per Comunità, e a ragione d' ogni Quadrato; prezzo però, che secondo il giudizio preliminare dell' Ispettore sarà diverso non solo generalmente parlando tra la Pianura ed il Poggio, ma altresì tra Terreni e Terreni situati in Piano, e tra Terreni e Terreni situati in Poggio; e ciò giusta la varia loro coltivazione, l' essere più o meno spezzati, la facilità o difficoltà dell' accesso, ed il maggiore o minor numero d' impedimenti locali, che oppongansi al traguardare da lungi, al porre in saldo la Tavoletta, ed alle lunghe misurazioni.

VII. Sarà responsabile l' Ispettore, ed a tutto suo rischio, se mai pagasse col necessario previo Mandato al Geometra l' importare intero del lavoro eseguito, dovendo egli non oltrepassar la metà; perchè un quarto del totale ha da ritenersi sino alla fatta verificazion della Pianta, e del *Quaderno* o *Quadro Indicativo;* e dee riserbarsi l' ultimo quarto sino al tempo della determinazion della Stima: non verrà in

nessun conto abbuonato quel più, che l'Ispettore avesse in anticipazione pagato.

VIII. Durante il lavoro delle Piante concernenti il Catasto nessun dei Geometri di prima Classe potrà assentarsi dal luogo del suo lavoro, nè cambiare *Compartimento* senza espressa licenza domandatane all'Ispettore, e per mezzo del Rapporto di questo accordatagli dalla R. Deputazione. Senza il permesso dell'Ispettore non potrà tampoco il Geometra di seconda Classe abbandonar quello di prima per andar a operare sotto di un altro.

IX. La Carta, tutta uniforme, destinata a delineare sulle Tavolette le Piante, sarà dall'Ispettor respettivo distribuita in tempo opportuno ai Geometri di prima Classe.

X. E' vietato ad ogni Geometra di prima, e seconda classe il dar copia delle Piante da ciascuno di loro rilevate in Campagna, e nei Borghi e Città, perchè non ancora nell'Uffizio del Catasto approvate; ed è parimente proibito l'istesso ad ognuno dei tre Ispettori.

XI. Tutte le disposizioni relative a misure, che leggonsi scritte in più Articoli della ben conosciuta *Raccolta metodica* a stampa *del Catasto Francese*, debbono mantenersi in piena osservanza, ad ecce-

zione di quelle parti, rispetto alle quali diversamente dispongono le antecedenti Regole precettive, da seguitarsi immancabilmente dagli Ispettori e Geometri.

ISTRUZIONI

PER I PERITI STIMATORI

RELATIVE

AL NUOVO CATASTO TOSCANO

DISPOSIZIONI GENERALI

I. La Rendita *netta*, che il Proprietario ricava attualmente in Anno comune dal suo Bene-stabile, sarà l'oggetto unico della Stima.

II. Sarà sempre espressa la quantità dei Prodotti ricavati dai Fondi rustici in Peso e Misura Fiorentina: i loro Prezzi o Valori saranno espressi in Lire Fiorentine e Centesimi.

III. Essendosi riservata la R. Deputazione di determinare i Prezzi del Grano, degli altri Generi farinacei, e dell'Olio, essa consegnerà ai Periti nell'atto di doverli spedire

sulla faccia del luogo la Nota di questi Prezzi. Rispetto poi al Prezzo del Vino, e di altri Prodotti, che non si registrano nei Mercati, gli Stimatori lo ricaveranno dalla notoria pubblica voce locale.

IV. Tutti i Prodotti dei Terreni lavorativi e coltivati, per quella parte che spetta al Proprietario, saranno altrettanti Capi di Rendita da cumularsi.

V. S'intenderanno sotto il vocabolo generico di Riprese tutti quei Prodotti, che ricava il Padrone del Fondo lavorativo e coltivato da tutt'altro, che non sia Grano, Biade da macine, Olio e Vino.

VI. Siccome è metodo di buona cultura quello di alternare i Semi sopra un medesimo Appezzamento di terra, il ritorno all'istesso Seme determinerà il numero d'Anni o il periodo della ruotazione o vicenda dell'alternativa Coltivazione.

VII. In questo caso tanto il Prodotto totale del Grano durante il periodo, quanto quello degli altri Semi si dividerà separatamente per il numero d'Anni costituenti il predetto periodo; ed il resultato delle due divisioni darà il Prodotto medio annuale del Grano, e dei Semi da esso diversi.

VIII. Dovrà valutarsi la Rendita degli Orticelli colonici a pari di quella d'egual

superficie dei Terreni contigui, ed impostarsene la metà a favore del Proprietario.

IX. Si considereranno come veri Orti quei Terreni, i quali siano abitualmente coltivati ad Ortaggio, e non manchino del comodo d'adacquarli.

X. Non saranno nei Giardini o altrove valutate le Piante poste in Vasi, ossia non inerenti al Terreno.

XI. I Giardini così detti all'Inglese si stimeranno a proporzione del loro Prodotto sì degli Alberi, che dell'Erbe.

XII. Verranno stimati sul loro annuale Prodotto i Prati sì asciutti, che adacquati o irrigati; e si stimeranno le Rendite delle Pasture a regola della Fida.

XIII. Si valuteranno i Boschi in tutti i loro Prodotti sì di Frutto, che di Legname; e sotto la stessa denominazione di Bosco s'intenderanno compresi i Canneti, Vincheti, ed altre Piante, e Alberi boscherecci.

XIV. Se il Prodotto del Bosco non sia talmente sterzato da dare ogni anno una ragguagliata Rendita al Proprietario, ma occorra aspettare per conseguirla un certo numero d'anni, v. gr. cinque, dieci, venti, trenta, ec., ottanta, ec., il Perito dovrà servirsi per ispartirla in uguali rate annuali, durante il periodo accennato, della Tavola

o Scaletta di sconto, che gli sarà consegnata dalla R. Deputazione.

XV. Per regola costante dei Periti Stimatori tutte le recenti Coltivazioni già fatte, ed i loro Miglioramenti saranno riportati all'epoca del 24 Novembre 1817; e se non rendevano allora alcun Frutto, o non lo rendevano appieno, dovranno stimarsi per quel Frutto e per quella Rendita sola, di cui erano in detto tempo capaci. Ed i Miglioramenti, o le nuove Coltivazioni, che si facessero durante l'operazion del Catasto, non saranno soggette alla Stima.

XVI. Le Cave di Fossili e Minerali di qualunque specie non dovranno valutarsi se non che in ragione della superficie, che tolgono, ed occupano insieme coi loro scarichi. Questa valutazione di Prodotto rustico perduto sarà calcolata, a superficie eguale, su quella del Prodotto di simili Terre adiacenti.

XVII. Non si dovranno valutar dal Perito quei Fabbricati, che servono all' Agricoltura.

XVIII. Tutti i Fabbricati, che siano appigionati di fatto, o possano esser dati a Pigione, compreso anche il caso che siano abitati dai proprj Padroni, si stimeranno nel primo supposto a regola della Pigione

effettiva, e nel secondo a regola della Pigione presunta per mezzo del più esatto paragone possibile colle vicine Fabbriche simili, e poste nelle medesime circostanze.

XIX. Quei Fabbricati, che servono immediatamente al Culto Divino, compresevi ancora le Sagrestie, i Campanili, le Stanze mortuarie, ed i Cimiterj, non dovranno stimarsi.

XX. Tra i Fabbricati saranno esenti altresì dalla Stima quelle Fortezze, Forti, ec. guardati attualmente dalla Milizia.

XXI. In riguardo ai Miglioramenti dei Fabbricati dopo il 24 Novembre 1817, quelli non dovranno essere dal Perito stimati, eccetto il caso che i Miglioramenti predetti fossero tali da far cambiare sostanzialmente carattere alla Fabbrica, cosicchè visitandola non più si riconoscesse il suo vecchio stato.

XXII. Dovrà il Perito considerare come diminuzioni della Rendita del Fondo tutte le Servitù onerose o passive, alle quali è soggetto, non meno che i danni procedenti dalla intemperie dell'aria, e dai temporali frequenti e quasi periodici, con tutte le altre circostanze, le quali contribuiscano parimente a diminuire la Rendita, e che il Perito stesso potrà dedurre dalla pubblica voce locale.

XXIII. Unitisi tutti gli Articoli o Capi di Rendita, che si ricavino dal Padrone del Fondo, la loro somma o cumulo costituisce la Rendita *lorda*. Dovranno detrarsi da questa tutte le Spese sì occorrenti pel mantenimento della Casa colonica sì per quello del Fondo, e le Opere necessarie all'effetto di poter conseguirne la Rendita. E fattane la detrazione, la differenza o il restante determinerà la Rendita *netta* del Proprietario.

XXIV. Non valuterà tra gli Aggravj il Perito nè le Spese Comunitative, nè quelle tampoco dipendenti da Imposizioni di Fiumi, Fossi, ec., la considerazion delle quali è riservata alla R. Deputazione.

XXV. Qualora il Perito per rapporto agli Articoli d' Entrata d'un Bene-stabile, o sul punto delle Detrazioni da farvisi commettesse gravi errori di fatto patente, le correzioni di questi errori saranno a tutto suo carico e spesa.

REGOLE PARTICOLARI

FONDI RUSTICI

1. Il Perito Stimatore, che dovrà sempre e pienamente uniformarsi in tutto l'andamento delle sue Operazioni alle DISPOSIZIONI GENERALI premesse, allorchè si trasferirà sulla faccia del Luogo dee portar seco

1.° La Pianta del Territorio Comunitativo, in cui ha da operare, divisa in più Carte legate insieme a guisa d'Atlante, ciascuna delle quali Carte conterrà segnati i diversi Appezzamenti di terra, distinti con numeri progressivi corrispondenti a quelli del *Quaderno Indicativo* posto in essere dal Geometra, ove d'ogni Appezzamento sta scritta la Misura, il Possessore, il Vocabolo, e la Qualità della produzione;

2.° Una Tavola a stampa, divisa in Colonne col Titolo in testa di ciascheduna correspettivo alle circostanze locali dell'Appezzamento, che deve stimarsi, e a' suoi

Prodotti sì riguardo alla lor quantità, come al loro valore;

3.° Una Copia della Spiegazione di questa Tavola;

4.° Un Quadernuccio di ricordi, ove segnare sulla faccia del Luogo tutti gli Articoli d'Entrata e d'Uscita, da scriversi poi al pulito nella Tavola summentovata;

5.° Un Quaderno numerato nelle sue carte, in cui circostanziatamente descrivere le Osservazioni giustificative degli Articoli de' Prodotti dal Perito stimati, e delle Detrazioni da farvisi;

6.° Una Nota, nella quale siano scritti i Prezzi, a cui dovrà il Perito valutar l'Olio, il Grano, e gli altri Generi farinacei;

7.° Una Tavoletta numerica per gli Sconti, da adoperarsi in quei casi, nei quali le Rendite non si ottengono dal Possessore se non che a Periodi d'Anni, e quelli più o meno lunghi;

8.° Una Tavola di Riduzione delle frazioni di Lira, cioè Soldi e Denari, in Centesimi;

9.° E finalmente la Tavola di riduzione o ragguaglio dei Pesi e Misure Toscane.

2. Corredato che sia il Perito di tutte le notizie, che la R. Deputazione avrà ottenute dalle respettive Magistrature con-

formemente all'Art.° vi. delle FORMALITA' PRECETTIVE, e giunto quindi sul Posto comincierà da informarsi delle Cose agrarie del Territorio Comunitativo, ch'è il soggetto della Stima affidatagli; prenderà ancora di per sè cognizione degli usi locali, delle spese di trasporto delle derrate, dei prezzi correnti sì di queste che dell'opre coloniche, ed insomma di tutto ciò che conduca a metterlo in grado di far bene la Stima.

3. Venuto poi il Perito ad eseguire la Stima effettiva anderà osservando la giacitùra speciale d'ogni Appezzamento da stimarsi; se sia questo in pianura, in collina, in monte; qual sia la sua qualità di terra, indicandola col vocabolo d'uso volgare, cioè alberese, galestro, tufo, argilla o giglia, creta, ec. Oltracciò osserverà se tal terra sia fonda a sufficienza; se abbia sotto di sè ghiaja, rena, pancone, lastre, ec.; se l'Appezzamento sia vicino a balze, frane, botri, fiumi, torrenti; se sia soggetto a servitù onerose di passo, di scoli, ec.; se sia in vicinanza a strade maestre o ad acque navigabili; se sia difeso da siepi, palancati o steccati, muri, fosse; se sottoposto a nebbie frequenti, a guazze, a brine, a grandini, a venti nocivi, ad allagamenti, e ad altri infortunj, i quali influiscano sulla quantità e

sul valor dei Prodotti, e che serviranno nelle sue Osservazioni, ove ne darà contezza, a giustificarne la Stima.

4. Occorre di più, in aggiunta alle circostanze fisiche e meteorologiche del Terreno, che il Perito conosca se l'Appezzamento appoderato sia a mezzerìa, o lavorisi ad opra, o in altro modo misto, e s'informi dei patti locali tra il Padrone del Fondo e il Lavoratore.

5. Trattandosi di Terreni seminativi appoderati a mezzerìa, bisogna che il Perito descriva partitamente quali siano i Generi, e Specie di produzioni d'ognuno dei suoi Appezzamenti. Mentre l'Appezzamento seminativo sia ancora piantato, noterà il numero delle Viti prossimamente al vero, e quel degli Ulivi, de' Gelsi, e d'altri Alberi fruttiferi che formin Pometo.

6. Porrà in essere allora la quantità, e qualità degli annuali Prodotti ragguagliati a un anno per l'altro, ed in particolar modo del Grano in proporzione col Seme.

7. Nel rintracciare il Prodotto dell'Olio, e del Vino guarderà il Perito, oltre al numero, anco all'età ed al vigore attual delle Piante, raccogliendo la pubblica voce del Comune e del Luogo, ascoltando prudentemente i più pratici del Paese, e combi-

nando ciò che resulti dalla sua propria ispezione, e dall'influenza dell'indole ed esposizion del Terreno.

8. Il Prodotto del Grano, Biade, ed altri Semi di Piante annuali dovrà separatamente dividersi dal Perito per il numero componente la totalità del Periodo, durante il quale s'alternino le respettive Semente tra loro, framischiate o no coi riposi o maggesi, sino al ritorno della seminagione del nuovo Grano: quei separati Prodotti, che resulteranno dalla divisione, saranno scritti a buono nelle respettive Colonne, com'è indicato nei Numeri VI. e VII. delle DISPOSIZIONI GENERALI, ed espresso e dilucidato con più esempj nell' Art. VI. della Spiegazione della Tavola della Stima.

9. Se gli Orti sian tali come si son dichiarati di sopra nel N.° IX. delle DISPOSIZIONI GENERALI, si valuteranno i loro Prodotti medj in anno comune; ed il Perito a suo maggior lume potrà informarsi della lor Rendita dalle Scritte d'Affitto d'Orti consimili, e secondo le circostanze locali. Ma non si conteranno com'Orti le prode, i ciglj, le fosse d'un Campo ove fossero Ortaggi; e quando questi dal Perito meritassero qualche attenzione, dovrà esso porli tra le Riprese.

10. *Riprese* in genere diconsi quelle tali

Produzioni del suolo, che non sono particolarmente specificate, tra le quali comprendonsi le Piantazioni di Gelsi, e degli Alberi fruttiferi, come ancora i Vivaj, i Piantonaj, i Semenzaj, gli Ovolaj, ec., per quella parte di Rendita, ch'è a vantaggio del Proprietario. (Vedasi l'Art. IV. delle DISPOSIZIONI GENERALI)

11. Si valuteranno coerentemente al N.° XII. delle DISPOSIZIONI GENERALI i Prati tanto asciutti, quanto adacquati, sul numero delle libbre di Fieno o Foraggio, che guardandosi alla conosciuta qualità della terra, e all' efficacia dell' adacquamento, ove questo abbia luogo, sono soliti somministrare in tempo di falciatura. Colla stessa veduta saranno valutati i Prodotti delle Viottole erbose, e dei Cigli ed Argini parimente erbosi dei Campi, per quella parte di Rendita, che si verifichi ricavarsene dal Proprietario.

12. Quei Prati artificiali, che non sogliono essere permanenti nel medesimo Campo, come sarebbero di Lupinella, Erba medica, Fiengreco, Trifoglio, e altrettali, si considereranno a pari delle ruotazioni o vicende agrarie, e si valuteranno con l' istessa regola che sopra per il loro Prodotto effettivo diviso pel numero degli Anni componenti il Periodo dal suo principio fino al ritorno dell' istesso Seme, ad esempio del precedente N. 8.°

13. Dal Perito si stimeranno i Terreni sodi a ragione della quantità di Pastura, che danno al Bestiame, o sull'effettivo della Fida, che ne ritrae il Possessore.

14. Rapporto alla Rendita di Terreni sempre coperti o per poco tempo scoperti dall'acqua, quella Rendita sarà dedotta dal Prodotto medio annuale della Pescagione, e dall'altro delle Piante aquatiche utili di per sè stesse, o pel pattume o per tutt'altro, che se ne ricavi di fatto a suo profitto dal Proprietario.

15. Nei Boschi si stimeranno il Frutto delle Piante, qualora ne diano, il Legname da lavoro o da costruzione e quello da fuoco, ed altresì la Pastura ove abbia luogo.

16. I marroni, le castagne o loro farina, le nocciuole, i pinocchi, ed altri simili Prodotti, che somministrino Entrata al Proprietario, si valuteranno a Staja; le ghiande di querce, cerri, roveri, lecci, sughere, ec. non meno che la faggiuola si stimeranno in proporzione della così detta pasciona. E quanto al Legname da lavoro si dovrà valutar dal Perito a Traìni, ciascuno di due Braccia cube.

17. Qualora si tratti di travi, queste si stimeranno a Traìni, le tavole a canne, i pianoni, correnti, dogbe, ec. secondo il lor numero; e dovrà il Perito valutare nel prezzo

ciò ch'è regola di Commercio relativamente alle diverse specie di Piante.

18. Finalmente in proposito del Legname da fuoco si valuterà per Cataste a un tanto l'una, Fascine o Fastella ad un tanto il cento; si valuteranno i Pali secondo il lor numero; il Carbone ad un tanto il migliajo di Libbre; e così la Brace a tanto lo Stajo qualora ne tragga il Proprietario del Bosco un guadagno. Tutto sarà valutato a prezzo di Rendita nel Bosco medesimo.

19. Variando i prezzi dei Prodotti dei Boschi secondo la maggior o minore difficoltà di estrarre i Prodotti medesimi onde porli in Commercio, e secondo la maggiore o minor distanza dai Luoghi ove debbono consumarsi, conviene che il Perito s'informi di tali prezzi dai più esperti uomini del Paese, e si regoli dalla pubblica voce locale, senza mancar di verificarla dietro all'esame di ciascun'altra circostanza particolare.

20. Sebbene siano esenti dalla Stima a tenore del N.° XVII. delle DISPOSIZIONI GENERALI le Case coloniche coi loro annessi e pertinenze rurali, contuttociò se il Perito trovasse che parte d'una Casa di Fattoria fosse effettivamente locata, e l'istesso fosse avvenuto di parte dei suoi Granaj e altri Comodi rustici summentovati, e se trovasse anco parte

d'una Casa colonica soprabbondante al bisogno della coltivazion del Podere attualmente com' essi locata, si stimeranno queste parti a seconda della Pigione; e ciò mentre il Pigionale ancor fosse il Colono medesimo, che l'abitasse, purchè coltivi altre terre, o attenda di fatto ad altro mestiere.

21. Valutati che abbia il Perito tutti gli Articoli di Rendita o Entrata, che il Possessore ricavi attualmente dal suo Appezzamento o Possesso, gli scriverà sulla stessa linea, Colonna per Colonna, nella Tavola della Stima (N.° 2 del §. 1). (Vedi la Spiegazione della Tavola al N.° o Art. XXI.)

22. Sommate quindi tutte le predette Partite, il Perito scriverà la lor Somma nell'ultima colonna, sulla linea medesima della Stima.

23. Non ometterà il Perito, unicamente per regola della R. Deputazione, di porre tra le sue Osservazioni se il Terreno da lui stimato sia soggetto ad Imposizioni veglianti di Fiumi, Fossi, Laghi, Paludi, ec., ed in qual Classe esso sia mentre abbia luogo una Classazione; come pure se le spese, che occorrono a difesa e salvezza dei Terreni, posino tutte a carico dei Possessori di quelli di fronte ossia lungo la riva, e non degli altri, che sebben più lontani dal corso o dal re-

cipiente dell'acqua ne sperimentino il benefizio.

24. Fatto ciò passerà quindi il Perito a notare tutti gli Articoli di Detrazioni, cioè degli Aggravj e Spese occorrenti al conseguimento della Rendita, e al mantenimento del Predio stimato, segnandone in linea l'importare di ciascun Articolo sotto i Titoli respettivi nelle Colonne dal N.° 23 al N.° 35 inclusive della Tavola più volte citata.

25. Una delle Detrazioni deve esser quella del ragguagliato mantenimento annuale della Casa colonica, e delle sue dependenze.

26. Principalmente debbono imputarsi nelle Spese di Detrazione pei Terreni lavorativi e coltivati il Seme, e il Letame o Concime, o Governo, od Ingrasso, ciascuno per quella parte, la quale secondo gli usi locali, ed i patti appartenga al Padrone del Fondo.

27. Ma non si porrà in Detrazione la Spesa d'Imposizioni di Fiumi, Fossi, ec. dove abbia luogo; imperocchè di questa Detrazione così importante s'è riservata di prenderne incarico per valutarla la R. Deputazione.

28. Tra gli Articoli di Detrazione deve annoverarsi il mantenimento dei Palancati, Steccati, Muri a sostegno o a difesa, come ancora de' Ciglioni, Arginelli, Muriccie o Lunette.

29. Vivendo gli Ulivi più o men lungamente secondo le circostanze particolari, e la qualità del Terreno in cui vegetano, la Spesa dell'annuale mantenimento di tal Cultura dovrà valutarsi dal Perito conformemente alle circostanze locali, ed alla pubblica voce, con tutta circospezione.

30. Simili considerazioni vagliono ancor per le Viti. Così dalla specie e località del Terreno, e prendendo sempre lume dalla notorietà pubblica, potrà concludere il Perito le Detrazioni da farsi pel mantenimento di questa Coltivazione.

31. Egualmente il mantenimento dei Pali sarà posto in Detrazione, ma per quel solo numero dei medesimi, che sia a spese del Proprietario.

32. Si detrarranno le Spese dell'Opere in riguardo a quei Terreni coltivati, che si amministrino e si coltivino a proprio conto.

33. Venendo a parlare degli Orti, dovrà il Perito valutare in linea di Detrazione le Spese dell'Adacquamento, dei Semi, Postìmi, ec. dove abbiano luogo, ed altre Spese di questa specialità di Cultura.

34. Pei Prati si valuteranno in Detrazione tutte le Spese di falciatura e d'irrigazione, se questa abbia luogo a carico del Proprietario.

35. Spesa indispensabile come Partita di Detrazione è ancor quella che occorre per condurre al Mercato Derrate, che non si valutano a prezzo sul posto: il Perito dovrà dunque conoscere la distanza dal Mercato, la qualità della Strada che vi conduce, i diversi modi di trasporto, e calcolarne la Spesa occorrente, ben informandosi di ciò che importi ciascuno dei differenti modi di trasportar le Derrate.

36. La Somma delle Partite in Uscita sarà detratta dalla Somma di quelle corrispondenti in Entrata; ed il resultato o l'avanzo denoterà la Rendita *netta* del Fondo rustico annualmente percettane dal Proprietario.

37. Finalmente il Perito conformandosi a quanto è detto nell'Art. 3.° registrerà le speciali avvertenze, che potran suggerirli e la sua diligenza e la pratica agraria 1.° in proposito di qualche Partita di Rendita, 2.° a riguardo di togliere i dubbj, che potessero affacciarsi su qualche punto concernente una Detrazione, 3.° relativamente alle notizie occorrenti rispetto alle Imposizioni de' Fiumi ec., 4.° e noterà tutte le mancanze riscontrate da lui nel *Quaderno indicativo* portato seco sulla faccia del Luogo, e relative agli errori di Possessore, di Vocabolo, di Contorni di ciascuno Appezzamento, e di qualità della Produzione.

FABBRICATI

1. I Fabbricati d'ogni genere e specie non destinati esclusivamente all'Agricoltura, segnati in Pianta, e descritti nel *Quaderno indicativo* per mezzo di numeri progressivi, si visiteranno dal Perito Stimatore con tutta esattezza. (Vedasi il N.° XIX. delle DISPOSIZIONI GENERALI)

2. Osserverà in questa Visita puntualmente il Perito per suo maggior lume se la posizione del Fabbricato sia in luogo più o meno centrale, più o men popolato; se sia più o meno fornito del comodo d'acqua salubre, più o meno soggetto alle inondazioni, ed esposto ad altri infortunj; se situato in luoghi luridi o rumorosi, o vicino a mestieri di mal odore, che ne diminuiscano la pigione, o contiguo ad orti, giardini, ec., che ne aumentino il prezzo.

3. Fatto ciò il Perito s'informerà, rispetto alle Fabbriche appigionate, della Pigione attuale effettiva, o mediante la Scritta di locazione e conduzione o per mezzo della Ricevuta che sia presso del Pigionale o a

forma della notoria pubblica Voce locale. E se il Fabbricato si abiti dal proprio Padrone, desumerà la Pigione nel modo prescritto dal N.° XVIII. delle DISPOSIZIONI GENERALI premesse.

4. Questa Pigione ricavatane annualmente dal Proprietario sarà la Rendita *lorda* del Fabbricato, dalla quale defalcatasi la Spesa media dell'annuale mantenimento, e quella concernente lo spigionamento, il rimanente costituirà la Rendita *netta* del Fondo.

5. Dietro all'istesso principio della Pigione si regolerà il Perito nel determinare la Rendita *netta* delle Botteghe, Fondachi, Banchi stabili, a qualunque mestiere, arte o manifattura appartengano. E se mai sopr'alcuna di quelle Botteghe si trovasse l'onere della così detta Entratura, dov'essa sia conservata, il Perito non ne farà nessun conto.

6. Il Perito adatterà la medesima regola al caso di stimare la Rendita dei Fabbricati ad uso di Locande, Alberghi, Trattorìe, Canove, Osterìe, ec., deducendola o dalle loro attuali Pigioni effettive, o dal paragone con Fabbricati simili adiacenti o molto vicini.

7. Userà della stessa regola in proposito dei gran Palazzi, Ville, Casini di delizia, e consimili. Qualora alcune di tali Fabbriche fossero appigionate, fonderà la sua Stima so-

pra la Pigione attuale. Se poi non lo fossero, la dedurrà dalle Pigioni effettive di Fabbricati consimili, avuto riguardo alle considerazioni dell'Art. 2.° presso a poco nelle medesime circostanze, ma con quella moderazione, ch'è relativa al meno facile appigionamento de' Fabbricati di tal natura.

8. Dalla Pigione o effettiva o dedotta dall'effettiva di Fabbriche simili, e quasi nelle circostanze medesime, il Perito ricaverà la Stima delle Gualchiere, Ramiere, Ferriere, Filiere, Cartiere, ec., non meno che delle Officine di Pentole, Vasi, Majolica, Porcellana, ec., solamente mirando alla Rendita del Fabbricato, con lasciar tutto il resto a favor dell'Industria.

9. Vale l'istesso discorso rispetto ai Mangani, Valichi, Filatoj, Farmacìe, Stilli, Laboratorj, Tintorìe, Vetrerìe, Forni, Fornaci sì da calcina che da lavoro quadro, Molini a vento, Molini ad acqua, ec., Teatri, ec.; purchè per riguardo ad alcuni di questi Fabbricati il Perito non ometta di valutare, oltre all'articolo di Detrazione pel gravissimo loro mantenimento, anco il probabil pericolo d'inondazione o d'incendio.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

DELLA

STIMA O DELLA RENDITA DEI BENI STABILI

E DELLA

TAVOLA DELLE DETRAZIONI DA FARVISI

Il Perito Stimatore porterà seco l'Atlante, che comprende in Pianta tutti i Beni stabili delineati dal Geometra, e contenuti dentro la linea di Confine del Territorio della Comunità, al quale si referisce la Stima. Avrà parimente seco il Quaderno indicativo compilato dallo stesso Geometra, ove saranno scritti, appezzamento per appezzamento, tutti i Beni stabili da stimarsi. Sarà finalmente corredato d'un Libretto, ove stando sulla faccia del Luogo scriverà la Rendita *lorda* di ciascun Bene stabile, e le Detrazioni da farvisi. Riporterà poi ai suoi luoghi tutte le Partite segnate in questo Libretto, e tutte le Osservazioni fatte da

lui in una Tavola, che gli verrà consegnata, simile in tutto all'annesso Modello, divisa in trentasei Colonne, i Titoli delle quali si spiegano ad uno ad uno negli Articoli susseguenti.

ARTICOLO I.

La prima Colonna della Tavola della Stima denota il Numero progressivo, col quale è indicato l'Appezzamento; Numero che ricavasi dal Quaderno indicativo del Geometra o Agrimensore.

ARTICOLO II.

Nella seconda Colonna si nota la Misura di superficie dell' Appezzamento segnata in Pianta, e talquale si troverà scritta nel Quaderno indicativo sopraccitato.

ARTICOLO III.

Deve la terza Colonna contenere la specie di Produzione notatavi con tutta esattezza, e relativa all' Appezzamento da stimarsi; se cioè questo sia Sodo, Boschereccio, Prato, Lavorativo, Seminativo - Vitato, Pomato, Pioppato-Ulivato, Vitato-Pioppato, ec., in-

dicando ciò a maggior brevità per mezzo di Lettere iniziali nel modo che segue:

A (alberato)
B (bosco)
Ba (bosco d'alto fusto)
Bc (bosco ceduo)
Bp (a palina)
Bs (scopeto)
G (gelsato)
L (lavorativo)
Pa (pastura)
Pi (pioppato)
Po (pomato)
Pr (prato)
S (sodo)
U (ulivato)
V (vitato)

e così dei composti, come, per esempio, L Pi Po U V G (lavorativo-pioppato-pomato-ulivato-vitato-gelsato).

ARTICOLO IV.

E' destinata la quarta Colonna a segnarvi la qualità fisica del Terreno ossia dell' Appezzamento, indicandola sotto il suo nome volgare o vernacolo, come sarebbe Alberese, Galestro, Creta, Argilla o Giglia, Tufo, Sasso, ec., e notandovi se prossimo a balze, sog-

getto a frane, ec., con tutta la diligenza e precisione possibile.

ARTICOLO V.

Ha da scriversi l'esposizione del Terreno, ch'è il soggetto della Stima, nella quinta Colonna, e vale a dire se volto a Levante, a Scirocco, a Mezzogiorno, a Libeccio, a Ponente, a Maestrale, a Tramontana, a Greco-Levante, e se in Pianura, o in Collina, o in Montagna.

ARTICOLO VI.

Si dee scrivere nella Colonna sesta il numero delle Staja a misura Fiorentina del Prodotto del Grano, collocando quel numero nella prima linea orizzontale segnata nella Tavola. Desumasi il Prodotto dal ragguagliato o medio del Raccolto nel Periodo della ruotazione o avvicendamento della Cultura, come resulta dai due Esempj seguenti:

1.° Per due Anni consecutivi si semini Grano, e nel terz' Anno il Terreno si tenga in riposo o maggese o come dicesi in calorìa: la ruotazione in questo caso ha il Periodo di tre Anni. Dee dunque dividersi

allora per tre il Prodotto delle due Annate, ed il resultato notarsi.

2.° Sia l'uso in un luogo di raccogliere per Anni quattro la Lupinella o altra Pianta da Prato artificiale, e per quattro Anni sementa di Grano: il Periodo della ruotazione in questo caso particolare è di otto Anni; laonde il Prodotto del Grano nelle quattro Annate preso insieme ha da dividersi per otto, ed il resultato dee scriversi nella Tavola; l'istesso si faccia del Prodotto della Lupinella ec. in quattro Anni, e si scriva al suo posto. (Vedasi l' Artic. IV. dei Fondi rustici nelle *Istruzioni*)

ARTICOLO VII.

Scrivasi nella Colonna settima parimente in Staja a misura Fiorentina il Prodotto delle Biade o Generi farinacei, Semi di Lino, e Canapa, e s' attenda nel modo esposto di sopra ai Periodi di ruotazione secondo l' uso notorio locale.

Il numero delle Staja diviso pel numero degli Anni della ruotazione si ponga nella prima linea orizzontale della Tavola come quello del Grano, ed il loro valore si noti nella seconda linea parimente orizzontale.

ARTICOLO VIII.

Sulla prima linea orizzontale si scriva dal Perito nell'ottava Colonna il numero, prossimo al vero ed effettivo, delle Viti che sono nell'Appezzamento: questa contazione lo mette nella necessità e nel dovere di passeggiar per l'Appezzamento, di visitarlo colla maggior diligenza, e così sodisfar meglio al suo incarico.

ARTICOLO IX.

Nella prima linea orizzontale della nona Colonna sarà descritto il Prodotto delle Viti ossia il Vino, che si raccoglie nell'Appezzamento, notato in Barili e Fiaschi a misura Fiorentina. E nella seconda linea orizzontale dovrà notarsi il prezzo o valore del Vino raccolto, deducendolo dalla pubblica locale notorietà, conformemente al secondo Articolo delle *Istruzioni* in proposito dei Fondi rustici, e scrivendolo in Lire Fiorentine e suoi Centesimi.

ARTICOLO X.

Come si dee far per le Viti tanto più

deve farsi anche rispetto agli Ulivi: il Perito ha da contar quelli che son nell'Appezzamento, e segnarne il numero nella prima linea orizzontale della decima colonna.

ARTICOLO XI.

Contiene l'undecima Colonna nella prima linea orizzontale il Prodotto degli Ulivi ossia l'Olio, computato in Barili e Libbre a misura Fiorentina; qual Prodotto deve dedursi dal numero, qualità, età, salute, ed esposizion delle Piante, come pure dalla locale pubblica notorietà.

ARTICOLO XII.

Il Fieno raccolto in Anno comune e prodotto da un Prato naturale o artificiale, o attualmente irrigato, si scrive nella prima linea orizzontale della Colonna duodecima a peso di Libbre Fiorentine, scrivendosi nella seconda linea orizzontale il Prezzo o valore del Prodotto annuale ragguagliato in Lire Fiorentine e Centesimi. Tanto il Prodotto che il Prezzo si desumano dalla pubblica voce e fama locale. Nè manchi d'avvertirsi dal Perito, quando il Prato non fosse permanente, di riportarsi alla Regola

di ruotazione spiegata nel VI. Articolo precedente.

ARTICOLO XIII.

Osservisi il metodo stesso se l' Appezzamento è a Pastura, colla sola differenza che restando vuota la prima linea orizzontale della Colonna decimaterza perchè manca il numero delle Libbre del Prodotto, dee unicamente scriversi nella seconda linea orizzontale il Prezzo o valore in Lire Fiorentine e suoi Centesimi ricavato dalla pubblica voce sulla faccia del Luogo a riguardo degli Affitti o Fide annuali.

ARTICOLO XIV.

Delle tre Colonne, le quali concernono i Boschi d' alto fusto, la decimaquarta contiene segnato nella prima linea orizzontale il numero delle alte Piante prossimo al vero.

ARTICOLO XV.

Dovrà indicarsi nella consecutiva Colonna decimaquinta il Prodotto del Legname da lavoro o da costruzione in Traini, e re-

spettivamente in Piane, Pianoni, Correnti, Canne, ec.: il Traìno è di due Braccia cube Fiorentine. Quindi nella seconda linea orizzontale, stando alla pubblica notorietà da ricavarsi sul Luogo o per mezzo delle Fide o de' Boschi vicini consimili, il Perito dee scriverne in Lire e Centesimi il Prezzo, o valore del Prodotto annuale ragguagliato secondo il Periodo del Taglio. (Vedansi le *Istruzioni* ove parlasi della Regola dello sconto)

In Boschi di tal natura deve ancora guardarsi al Prodotto del Frutto, se v' abbia luogo a favore del Proprietario; ed il Perito dee notare e distinguere se Legname o Frutto nelle sue Osservazioni.

ARTICOLO XVI.

Aggiungesi perciò la Colonna decimasesta a fin di notarvi nella prima linea orizzontale il Frutto prodotto dalla Pianta, sia questo in ghiande, pinocchi, faggiuole, ec.; marroni, castagne o loro farina; il qual Prodotto dee scriversi in Sacca, Staja, ec., o in altra Misura di capacità, ridotta alla Fiorentina vegliante con l'ajuto delle *Tavole* di riduzione delle vecchie alle nuove Misure Toscane. Nella seconda linea orizzontale

della stessa Colonna deve segnarsi il Prezzo o valore, a seconda della pubblica voce locale, in Lire Fiorentine e Centesimi.

ARTICOLO XVII.

Referisconsi ai Boschi cedui le due Colonne, che seguono. Sulla prima linea orizzontale della Colonna decimasettima il Perito dee scrivere il numero approssimativo delle Libbre Fiorentine di Carbone, e il numero delle Cataste a Misura Fiorentina, informandosi degli usi locali, e destinando la seconda linea parimente orizzontale per segnarvi il Prezzo o valore del Carbone, ec., a un tanto per migliajo di Libbre, e delle Cataste a un tanto per una in Lire e Centesimi, col tener conto del Periodo ordinario del Taglio siccome è detto nell'Articolo XV. precedente.

ARTICOLO XVIII.

Dedotto, e computato come nell'Articolo prossimo antecedente il numero delle Fastella o Fascine ricavate un Anno per l'altro nell'ordinario Periodo locale, e secondo l'uso del Luogo dal Bosco ceduo, dee notarsi quel numero nella prima linea orizzontale

della Colonna decimottava. È nella seconda linea orizzontale della medesima vi segni il Perito, andando dietro alla notorietà pubblica, il Prezzo o valore a un tanto il cento delle Fascine e Fastella, e a un tanto lo Stajo per la Brace, in Lire Fiorentine e Centesimi, servendosi dove abbia luogo, cioè se il taglio del Bosco non sia sterzato, della precitata Regola dello sconto.

ARTICOLO XIX.

Tutti i Generi diversi di Produzioni non nominati dai precedenti Articoli hanno luogo nella decimanona Colonna. Ivi dunque il Perito segnerà sulla seconda linea orizzontale il Prezzo o valore, un anno per l'altro, di ciascun Genere e Specie di questi Prodotti, notandolo sulla seconda linea orizzontale in Lire e Centesimi, e deducendolo dalla pubblica voce locale. A questo proposito deve avanti di tutto consultar l'Articolo 19.° delle *Istruzioni* ove queste parlano dei Fondi rustici, all' effetto di ben conoscere la vera significazione del comun Vocabolo di *Riprese*.

ARTICOLO XX.

Sulla seconda linea orizzontale della colonna vigesima segnasi la Pigione *lorda* attuale del Fabbricato in Lire solite Fiorentine e Centesimi, dedotta secondo il modo latamente spiegato dal primo sino all'ultimo Articolo riguardante i Fabbricati nelle *Istruzioni*.

ARTICOLO XXI.

Dopo di essersi dal Perito riempiute a dovere tutte le antecedenti Colonne, egli deve sommare tutti i Prezzi delle diverse Produzioni, scritti nella seconda linea andante orizzontale in contanti; e la Somma di Lire Fiorentine e Centesimi, che ne resulti, deve scriversi sulla medesima linea della vigesimaprima Colonna come valore o Prezzo *lordo* cumulato di tutte le Produzioni antecedentemente notate.

ARTICOLO XXII.

Tutte le Osservazioni del Perito relative alla Stima della Rendita dei Beni-stabili, e alle Detrazioni da farvisi, delle quali si

va a parlarne in appresso, si scrivono dal medesimo in un Quaderno o Libretto a parte colla numerazione delle sue pagine, e si segna nella vigesimaseconda Colonna il solo numero della pagina dove sta registrata questa o quella Osservazione particolare.

ARTICOLO XXIII.

Passando alle Detrazioni ha il primo posto nella Colonna vigesimaterza la Spesa annuale in Lire Fiorentine e Centesimi per la compra di tutto o parte dell'Ingrasso, Governo, Concime o Letame, che conviene all'Appezzamento: quella Detrazione deve scriversi dal Perito a Lire e Centesimi nella seconda Linea orizzontale, come generalmente tutti gli altri Prezzi o valori sì sopra che sotto notati. Ove però siasi posta in Rendita la Pastura compresa nel proprio Fondo, comunque questa dispensi da comprar parte, o tutto il Letame, dee contarsi ciò nonostante in Detrazione come equivalente alla compra effettiva di quel Letame, che converrebbe all'Appezzamento.

ARTICOLO XXIV.

Per tutti quei Generi e Specie di Derrate, i Prezzi delle quali secondo le *Istruzioni* debbono valutarsi ai Mercati, ha luogo la Detrazione relativa al loro trasporto. Questa Spesa dee scriversi nella seconda linea orizzontale della vigesimaquarta Colonna col valutarla in Lire e Centesimi. Si noti nella prima linea orizzontale il numero delle Miglia Fiorentine della Strada consueta, che conduce al Mercato; e nelle Osservazioni si tenga conto della qualità della Strada, del modo del trasporto, se a ruote, se a bastina, se a strascico; informandosi il Perito mediante la voce pubblica locale, ed i suoi proprj occhi di tutte queste particolarità, e delle qualità dei Generi soliti trasportarsi al Mercato, onde cumularne la Spesa.

ARTICOLO XXV.

Si contiene nella Colonna vigesimaquinta la Detrazione della quantità del Grano impiegato per Seme in Staja Fiorentine notate nella prima linea orizzontale; e nella seconda si scrive il loro Prezzo o valore. At-

tenda il Perito di porre in Detrazione quel tanto, che secondo gli usi locali somministrasi per le Semente dal Padrone del Fondo, e ne dia discarico nel Libretto delle sue Osservazioni.

ARTICOLO XXVI.

Adoprisi il metodo stesso in riguardo del Seme delle Biade, e degli altri Generi farinacei, ec., da porsi nelle due linee orizzontali della Colonna vigesimasesta, scrivendo cioè il numero delle Staja nella prima linea orizzontale, ed in quella di sotto, segnando il valore o Prezzo loro in Lire Fiorentine e Centesimi come sopra, per quanto concerne solamente il Padrone.

ARTICOLO XXVII.

Si noti nella Colonna vigesimasettima la Spesa da detrarsi pel mantenimento dei Pali, Canne, Colonne o Bronconi, necessarj specialmente al sostegno delle Piante. Essendovi a questo proposito diversi patti, ed usi locali nei Poderi a Mezzerìa o Colonìa, bisogna che il Perito se n'informi con diligenza sul luogo, onde accuratamente determinarsi a riguardo del vero importare di

questa Spesa. Qualunque ella sia per essere, scriverà nella prima linea orizzontale il numero presso a poco dei Pali, ec., che sian nell' Appezzamento, e sotto nell' altra linea orizzontale il loro Prezzo o valore, cumulato con quel delle Canne, ec., in Lire e Centesimi.

ARTICOLO XXVIII.

Seguono tre Colonne relative al soggetto del mantenimento dei Fondi rustici. La Colonna vigesimottava comprende la Spesa per mantener le Coltivazioni, e specialmente riguardo alle Fosse o Formelle o Lunette per le piantazioni di Viti ed Ulivi, ec., e per la sostituzione delle Piante nuove alle vecchie. Bisogna perciò che il Perito stimando l'Appezzamento scriva nella prima linea orizzontale di questa Colonna il numero delle Braccia cube, cioè la Misura della capacità della Fossa fatta e ripiena, scrivendo, per esempio, Braccia 130, che ad un tanto per cento faran conoscere l'intera Spesa da porsi nella seconda linea, ove son segnati i Valori in Lire e Centesimi. Avverta il Perito d'attendere ai patti locali, e di non porre in Detrazione se non che quella parte, la quale veramente appartenga al Padrone del Fondo.

ARTICOLO XXIX.

Quella Spesa, cumulata se occorra, che importi il mantenimento annuale degli Arginelli, Ciglioni, Muri camperecci, ec., Palancati, Steccati, ec., a sostegno o a difesa dei Terreni, dee notarsi con questo metodo: le Braccia cube coacervate dei lavori di muro e di terra, e le lunghezze, parimente cumulate, dei lavori di legno si scrivano nella prima linea orizzontale della vigesimanona Colonna; e pongasi nella seconda il medio o ragguagliato importare di tale Spesa in Lire e Centesimi, con distinguerne le Partite nel Quaderno delle Osservazioni.

ARTICOLO XXX.

Abbraccia la Colonna trigesima il mantenimento medio annuale delle Case coloniche, e delle altre Fabbriche inservienti all' Agricoltura: nella prima linea orizzontale niente si scriva; e solamente nella seconda pongasi l' importare del mantenimento in Lire Fiorentine e Centesimi, ricavandolo dal modo latamente esposto nelle *Istruzioni.*

ARTICOLO XXXI.

Fan soggetto di Detrazione anche l' Agenzìa e la Guardia del Fondo rustico, ed è ciò da detrarsi generalmente dalla Rendita di ciaschedun Proprietario. Nella seconda linea orizzontale della trigesimaprima Colonna se ne scriverà l' importare in Lire e Centesimi.

ARTICOLO XXXII.

In questa Colonna trigesimaseconda dee scriversi la Spesa della falciatura, e dell' adacquamento o irrigazione dei Prati dove attualmente abbia luogo. O semplice o cumulata, ha da segnarsi pel suo totale nella seconda linea orizzontale in Lire e Centesimi.

ARTICOLO XXXIII.

Sia il Taglio del Bosco a Palina, a Carbone, a Cataste, a Fastella, a Fascine, ec., valutisi questa Spesa del Taglio in Lire e Centesimi nella maniera seguente: quanto ai Pali un tanto per cento: riguardo alle Cataste a misura Fiorentina un tanto per

ciascheduna: rispetto alle Fastella e Fasoine un tanto ogni cento: in proposito del Carbone un tanto il Migliajo di Libbre Fiorentine, comprendendo la spesa della cottura, e relativamente alla Brace un tanto lo Stajo, compreso taglio e cottura: tutta la Spesa scrivasi nella seconda linea orizzontale della Colonna trigesimaterza. Il Perito peraltro ne dia distinta contezza tra le sue Osservazioni: e se il Taglio riguardi Piante d'alto Fusto da lavoro o da costruzione, la Spesa occorrente per renderlo atto al lavoro prima della consegna si computi a proporzione del Periodo del Taglio.

ARTICOLO XXXIV.

Parimente in Lire e Centesimi scritti nella seconda linea orizzontale di questa Colonna il Perito dee riportare la Somma di tutte le Partite riguardanti le Detrazioni da farsi dalla Rendita *lorda* dei Fabbricati, che non servono all'Agricoltura; e ciò col seguitar puntualmente il metodo prescritto dalle *Istruzioni.* Posto il caso che siavi luogo a considerare in Detrazione, oltre all'annuale mantenimento, anche lo spigionamento, il Perito cumulerà questo con l'altre Partite; ma nelle sue Osservazioni

terrà distinta la considerazione del mantenimento da quella del precitato spigionamento.

ARTICOLO XXXV.

Raccolgonsi nella Colonna presente, sommandole, tutte le Partite di Detrazione segnate in ciascuna delle precedenti Colonne: la Somma in Lire Fiorentine ec. scrivasi nella seconda linea orizzontale a pari dell'altre Partite in contanti.

ARTICOLO XXXVI.

Quest'ultima Colonna dee contenere in Lire Fiorentine e loro Centesimi, scritte sulla solita linea orizzontale, la differenza tra il Prodotto *lordo* segnato nella Colonna vigesimaprima, e la Somma di tutte le Detrazioni segnata nella Colonna prossima antecedente; la qual differenza è appunto la Rendita *netta* ricavata dal Proprietario dell'Appezzamento di terra che deva stimarsi, o del Fabbricato.

TAVOLA

(*Modello*)

20	21	22
[G]IONE [L]ORDA DEI [F]ABBRI-CATI	VALORE DEL PRODOTTO LORDO	NUMERI DELLE PAGINE DEL QUADERNO OVE SI REGISTRANO LE *OSSERVAZIONI*